



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 22-11-2019

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS n. 175/2016.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

PETRUCCI ALEANDRO	P	DE SANTIS MAURO	P
FRANCHI MICHELE	P	CAMACCI BERARDINO	P
ONESI SANDRO	P	PALA DOMENICO	P
PACI ANDREA	P	GABRIELLI LEONARDO	P
PACI MAURIZIO	P	SBERNOLA SABRINA	P
DE MARCO PIERGIORGIO	P		

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 11

Totale assenti n. 0.

Assume la presidenza PETRUCCI ALEANDRO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS n. 175/2016.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Arquata del Tronto con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28-09-2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U..SP.*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Arquata del Tronto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P.;

VISTE la schede predisposte dal MEF – Corte dei Conti ai fini di cui all'art. 20 T.U.S.P. pervenute dalle società partecipate del Comune (GAL PICENO LEADER , START S.P.A., CIIP S.P.A.) ed allegate alla presente deliberazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del segretario Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017 e confermando quindi le partecipazioni dell'Ente;
3. di dare atto che la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente è espressa dal seguente prospetto:



e con i seguenti dettagli

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
---------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------	------

PARTECIPATA				
GAL PICENO	01502360447	1,00%	Mantenimento	
START S.P.A.	01598350443	0.26%	Mantenimento	
CIIP	00101350445	0,55%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
HYDROWATT SPA	01097010449	40,00%	Mantenimento	

4. di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
8. di dichiarare con successiva votazione, stante l'urgenza del presente provvedimento la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS n. 175/2016.

Parere espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, li 14/11/2019
favorevole

Parere di regolarità tecnica e contabile:

Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Albertini Stefania

Arquata del Tronto, li 14/11/2019

Visto di conformità dell'azione amministrativa

Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Responsabile della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Albertini Stefania;

VISTI il parere favorevoli di regolarità tecnico-contabile reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario e il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

CON VOTI espressi in forma palese;

PRESENTI: 11

FAVOREVOLI: 11

ASTENUTI: /

CONTRARI: /

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017 e confermando quindi le partecipazioni dell'Ente;
3. di dare atto che la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente è espressa dal seguente prospetto:



e con i seguenti dettagli

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GAL PICENO	01502360447	1,00%	Mantenimento	
START S.P.A.	01598350443	0.26%	Mantenimento	
CIIP	00101350445	0,55%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
HYDROWATT SPA	01097010449	40,00%	Mantenimento	

4. di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
8. di dichiarare con successiva votazione, stante l'urgenza del presente provvedimento la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Posta in fine a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, con esito:

PRESENTI: 11

FAVOREVOLI: 11

ASTENUTI: /

CONTRARI: /

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.lgs.18/08/2000 n.267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

lì,

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 28-11-2019 al 13-12-2019 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva []
- è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, lì

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

NOTE